REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2660/80, che stabilisce modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1195/82 si è deciso di considerare l'Irlanda del Nord come una regione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 ; che tale misura impone di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2660/80 della Commissione [3], relative alla concessione del premio nelle varie regioni della Comunità ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1195/82, sono state rese inoltre meno rigorose le modalità di versamento di detto premio ; che è pertanto opportuno adattare le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2660/80 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2660/80 è modificato come segue :

« 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2643/80, l'acconto del premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è uguale al 50 % dell'importo stimato di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo. Esso è versato direttamente al produttore di carni ovine che ne faccia richiesta, proporzionalmente al numero di pecore da esso detenute nella regione in questione o, per quanto concerne la regione 3, nello Stato membro in questione.

Il saldo è versato anteriormente al nono mese successivo alla fine della campagna.

Tuttavia gli Stati membri possono astenersi dal versare il saldo se questo è inferiore a 1 ECU per pecora o, secondo i casi, a 1 ECU per agnello effettivamente macellato ; in tal caso, il totale dei saldi da versare è aggiunto all'importo complessivo dei premi da corrispondere nella regione in questione o per quanto concerne la regione 3 nello Stato membro in questione, per la campagna seguente ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
[3] GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 16.